

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 806

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(SULLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PRETI)

Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario

Seduta del 23 dicembre 1968

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un quinquennio di applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 80, istitutiva dell'assegno di studio universitario, ha dimostrato che le norme in essa contenute non sono adeguate ai fini che si intendevano raggiungere.

La percentuale degli studenti beneficiari, infatti, si è manifestata inferiore alle aspettative, tanto più che dopo una punta massima del 7,70 per cento degli iscritti, registrata nell'anno accademico 1966-67, nell'anno successivo si è verificata una flessione di circa l'1 per cento.

Anche se in parte tale diminuzione è stata determinata dal notevole aumento della popolazione studentesca, le cifre denunciano comunque l'insufficienza della legge.

L'unito disegno di legge si propone di ovviare a tali carenze e di semplificare, in pari tempo, la procedura, condizionata ad un meccanismo pesante e complesso che, mentre non garantisce una sostanziale equità, rende

alquanto difficile la continuità e la speditezza della concessione.

Le soluzioni che si propongono hanno, però, carattere temporaneo e potranno essere opportunamente modificate non appena sarà stata approvata la nuova legge sull'ordinamento universitario.

In questa prospettiva, in ossequio al principio dell'autonomia universitaria, è conferito ai consigli di amministrazione delle università e degli istituti universitari, integrati da rappresentanti di tutte le componenti del mondo universitario, come previsto dall'articolo 47 della legge 28 luglio 1967, n. 641, il potere di ripartire tra le facoltà e i corsi di laurea le somme assegnate dal Ministero della pubblica istruzione.

La ripartizione, tenuto conto della competenza specifica in materia di assistenza spettante alle opere universitarie, è effettuata previo parere del consiglio di amministrazione dell'opera stessa e secondo il duplice cri-

terio del numero degli studenti iscritti a ciascun anno di corso e della diversa intensità di frequenza richiesta agli studenti in relazione a specifiche esigenze didattiche e sperimentali di taluni corsi.

La modifica di maggior rilievo dell'attuale sistema consiste nell'attribuzione dell'assegno di studio mediante apposito concorso tra gli studenti iscritti regolarmente a ciascun anno di corso di laurea e che abbiano particolari requisiti.

Si è ritenuto opportuno non innovare al requisito delle condizioni economiche familiari come stabilito dalla legge 14 febbraio 1963, n. 80, proprio al fine di favorire soprattutto gli appartenenti a categorie più disagiate, mentre per allargare l'area di applicazione della legge si è resa più facile, sotto il profilo del merito, l'acquisizione dell'assegno di studio.

In pari tempo l'importo dell'assegno è stato aumentato per renderlo più rispondente alle minime esigenze vitali.

Per la compilazione delle graduatorie dei concorsi è prevista una disciplina che dovrebbe, pur nella sua apparente complessità, essere di agevole attuazione.

Il notevole incremento degli stanziamenti di spesa, in concomitanza con le altre facilitazioni

di cui sopra è cenno, dovrebbe garantire l'accesso all'assegno di studio ad un numero di studenti che prevedibilmente dovrebbe almeno triplicarsi rispetto al numero attuale portando così la percentuale dei beneficiari al di sopra del 20 per cento degli iscritti.

Va posto, altresì, in rilievo che il sistema adottato dovrebbe consentire l'impiego integrale delle somme assegnate prevedendosi, peraltro, che ove per ragioni puramente contingenti, dovessero residuare somme non utilizzate, queste andrebbero ad aggiungersi a quelle assegnate nell'anno successivo.

Con norma transitoria si prevede, infine, che gli studenti i quali abbiano già ottenuto per l'anno accademico 1968-69 l'assegno di studio in base alle vecchie norme continuino a fruire nella misura maggiorata e si stabiliscono, altresì, le modalità per l'impiego dei maggiori stanziamenti per l'anno accademico 1968-69.

In particolare, per i necessari raccordi finanziari, si precisa che l'utilizzo di lire 5.000 milioni dal capitolo 5.381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 riguarda l'accantonamento del fondo globale di parte capitoli (elenco 6) concernenti « Contributi al finanziamento dell'edilizia universitaria.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base del numero degli studenti iscritti, in regolare corso di studi, a ciascuna università o istituto di istruzione universitaria, suddivisi tra studenti residenti nella sede dell'ateneo e studenti provenienti da altri comuni, ripartisce per ogni singola sede il fondo destinato dal piano quinquennale della scuola all'assegno di studio universitario per l'anno accademico successivo.

Il consiglio di amministrazione di ciascuna università o di istituto di istruzione universitaria nella composizione prevista dall'articolo 47 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sentito il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, provvede alla ripartizione della somma assegnata tra le facoltà ed i singoli corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti regolarmente iscritti a ciascuno anno di corso, tenuto conto anche della diversa intensità di frequenza richiesta agli studenti in relazione a specifiche esigenze didattiche e sperimentali.

ART. 2.

L'attribuzione degli assegni, entro il limite della somma a disposizione di ciascuna facoltà è effettuata in base a concorso per ogni anno di corso, al quale possono partecipare gli studenti aventi i seguenti requisiti:

a) appartengano a famiglia il cui reddito complessivo netto non sia superiore a quello esente dall'imposta complementare, aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni, sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri;

b) abbiano superato gli esami di maturità o di abilitazione in unica sessione o in due sessioni senza essere stati rimandati in alcuna prova, se si iscrivano al primo anno;

ovvero abbiano superato, entro il 30 settembre, almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico precedente a quello cui si riferisce il concorso, se si iscrivano al secondo anno;

ovvero abbiano completato entro la stessa data del 30 settembre tutti gli esami previ-

sti dai piani di studi degli anni precedenti ed almeno la metà di quelli previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce il concorso, se trattasi di studenti che si iscrivano ad anni successivi al secondo.

La graduatoria del concorso è effettuata:

1) per gli studenti che si iscrivano al primo anno di corso in base alla media, calcolata fino al millesimo, dei voti riportati negli esami di maturità o di abilitazione;

2) per gli studenti che si iscrivano al secondo anno di corso in base alla media, calcolata fino al millesimo dei voti riportati in un numero di esami almeno pari alla metà di quelli previsti dal piano di studi per il primo anno;

3) per gli studenti che si iscrivano ad anni di corsi successivi al secondo, in base alla media, calcolata fino al millesimo, dei voti riportati negli esami superati, a partire dal 1° ottobre dell'anno accademico antecedente all'ultimo frequentato, a completamento del piano di studi dell'anno stesso nonché in almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico anteriore a quello cui si riferisce il concorso.

Ai fini del concorso, qualora lo studente abbia superato esami in numero superiore a quello richiesto, sono considerati nel computo della media soltanto i risultati migliori.

A parità di merito l'assegno va conferito allo studente appartenente a famiglia più numerosa e, subordinatamente, allo studente più anziano di età.

Le graduatorie sono approvate dal preside della facoltà.

ART. 3.

Le misure dell'assegno di studio stabilite dall'articolo 1, terzo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in lire 200.000 e lire 360.000 sono elevate rispettivamente a lire 250.000 e lire 400.000.

ART. 4.

Le somme eventualmente non utilizzate dalle università si aggiungono alle assegnazioni dell'anno successivo.

ART. 5.

Restano in vigore tutte le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1963, n. 80, che non siano in contrasto con la presente legge.

ART. 6.

La presente legge ha efficacia per l'anno accademico in corso alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Restano fermi gli assegni di studio conferiti in conformità della legge 14 febbraio 1963, n. 80. Detti assegni saranno maggiorati in base alla nuova misura stabilita nell'articolo 3 della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, determinata la spesa per il pagamento degli assegni conferiti in base alla normativa di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, sulla base delle domande affluite alle università ed agli istituti di istruzione universitaria entro il termine del 31 dicembre 1968, tenendo conto anche della nuova misura dell'assegno stesso stabilita dall'articolo 3 della presente legge, divide tra le università e gli istituti di istruzione universitaria le somme residue dallo stanziamento di bilancio per l'anno 1969 secondo le norme di cui all'articolo 1 della presente legge.

I consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria ripartiscono, quindi, la somma assegnata a ciascun ateneo tra le facoltà e i singoli corsi di laurea.

Nel limite della somma messa a disposizione per ciascun corso di laurea gli assegni sono conferiti secondo le norme di cui all'articolo 2 della presente legge a studenti che non abbiano già ottenuto l'assegno per l'anno accademico in corso.

ART. 7.

Gli aumenti di stanziamento previsti per gli anni finanziari 1969 e 1970 dall'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sono rispettivamente incrementati di lire 16.550 milioni e lire 22.950 milioni.

ART. 8.

Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 11.550 milioni. La somma di lire 11.550 milioni verrà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969.

L'annualità da versare al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958,

n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, è ridotta per l'anno finanziario 1970 di lire 22.950 milioni e la relativa disponibilità viene destinata alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1970.

ART. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969 si provvede quanto a lire 11.550 milioni con le entrate di cui al precedente articolo e quanto a lire 5.000 milioni con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.